

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 novembre 2021)

INDICE

AIMI ed altri: sulle rivendicazioni della Repubblica popolare cinese sull'isola di Taiwan (4-06126) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	Pag. 3623	VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>	3637
CASOLATI ed altri: sulla necessità di rafforzare i controlli sui trasporti pubblici torinesi mediante personale di polizia (4-05118) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3626	GARAVINI, SBROLLINI: sul contributo per l'accesso alla città di Venezia per gli iscritti all'AIRE in occasione delle votazioni (4-05992) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3640
DE PETRIS: sull'affidamento del servizio idrico alla società Acquedotti ScpA da parte del Comune di Marano (Napoli) (4-04892) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3628	GASPARRI: su un immobile a Roma, di proprietà di una società pubblica, destinato a ristrutturazione anziché a cessione (4-04868) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	3643
DE POLI: sui recenti episodi di indagini penali a carico di sindaci per infortuni comuni (4-05673) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3630	LANNUTTI ed altri: sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Federico Freni (4-06229) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	3634
ENDRIZZI ed altri: sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Federico Freni (4-06262) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	3632	MERLO, CARIO: sulla carenza di personale presso le sedi consolari in Gran Bretagna (4-05727) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	3645
FAZZOLARI ed altri: sulla indicazione obbligatoria del nome del coniuge per le elettrici dei COMITES (4-05816) (risp. DELLA		NANNICINI: sulle nuove disposizioni relative alle procedure di dissesto finanziario di enti locali dichiarate a decorrere dal 1° gennaio	

<p>2018 (4-05313) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>3648</p>	<p>RUOTOLO ed altri: sui condizionamenti della criminalità organizzata a Castellammare di Stabia (Napoli) (4-05205) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>3658</p>
<p>NASTRI: sui mezzi donati o concessi in comodato d'uso ai Vigili del fuoco volontari (4-05384) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>3651</p>	<p>sul condizionamento mafioso nelle elezioni per il Comune di Torre Annunziata (Napoli) (4-05236) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>3656</p>
<p>RUOTOLO, DE PETRIS: sulla pratica del voto di scambio nel Comune di Torre del Greco (Napoli) (4-03836) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>3654</p>		

---

AIMI, CRAXI, CANGINI, GASPARRI, GALLIANI, PAGANO, MALLEGNI, CALIENDO, BARBONI, CALIGIURI, MINUTO, CESARO, PAPTATHEU, PAROLI, TOFFANIN, BERARDI, BINETTI, PEROSINO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Repubblica di Cina fu l'entità politica che si costituì in Cina tra il 1912 e il 1949 e la cui esistenza fu segnata dall'invasione giapponese e dalla guerra civile scatenata dal Partito comunista cinese;

nel 1949, a seguito della vittoria riportata dai comunisti di Mao Zedong, fu fondata la Repubblica popolare cinese, mentre il territorio sotto il controllo della Repubblica di Cina, guidato da Chang Kaishek, si ridusse all'isola di Taiwan;

dalla sconfitta giapponese del 1945 ad oggi, la Cina ha mantenuto la ferma convinzione che l'isola di Taiwan appartenga ad essa, nonostante la stessa isola continui in tutti i modi a prendere le distanze e dichiararsi formalmente indipendente;

sin dal marzo 2000, con l'elezione del presidente Chen Shui-bian, forte sostenitore dell'indipendenza dell'isola, è stato dimostrato come il processo democratico a Taiwan sia in una fase avanzata di cambiamento;

il 5 settembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui auspicava lo smantellamento dei missili cinesi puntati su Taiwan dalla regione costiera sudorientale;

nonostante a partire dal 2000 si siano svolte elezioni democratiche, libere e regolari, garantendo quindi dibattito interno e trasparenza, libertà di espressione e alternanza nella gestione del potere, la Cina considera Taiwan una regione speciale da riportare lentamente sotto il proprio totale controllo. L'isola di Taiwan, al contrario, si sente uno Stato indipendente e democratico, con un Governo sovrano ed una propria costituzione;

abbandonato ogni sogno irrealistico di rappresentare tutta la Cina, i taiwanesi hanno trovato nel loro essere democratici l'elemento che li contraddistingue dalla Cina continentale, accettando un equilibrio creatosi mediante i rapporti economici molto intensi che si sono stabiliti. Negli ultimi

anni la Cina ha "mosso le sue pedine" con abilità, sfruttando tutto ciò che la democrazia taiwanese le permetteva di fare, ad esempio aumentando il proprio peso economico e influenzando il più possibile i *media*, in quanto non controllati da alcuna autorità;

durante le celebrazioni per i 110 anni dalla rivoluzione del 1911, il presidente Xi Jinping ha affermato che Taiwan è una questione interna alla Cina e, conseguentemente, non ammette interferenze esterne su una questione nata dalla debolezza e dal *caos* della nazione cinese. Ha sostenuto ancora che il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Per il Presidente cinese chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine;

la replica del Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina è stata immediata nel sostenere che solo i 23 milioni di taiwanesi hanno il diritto di decidere il futuro e lo sviluppo dell'isola. La presidente Tsai Ing-wen ha ribadito che Taiwan "non cederà né avanzerà", al centro degli interessi restano la difesa della sovranità e della sicurezza nazionale e la strada della cooperazione con i Paesi amici, ribadendo che compiranno ogni sforzo per mantenere lo *status quo*, difendendo pace e stabilità attraverso lo stretto di Taiwan;

negli ultimi giorni Taipei ha denunciato un nuovo *record* di incursioni della Cina nel proprio spazio aereo, ovvero 52 aerei militari cinesi avrebbero violato lo spazio in un solo giorno;

"The Wall Street journal" e l'agenzia "Reuters" hanno reso noto, in base alle informazioni assunte da funzionari statunitensi, che decine di soldati delle forze speciali USA e un numero imprecisato di *marines* starebbero addestrando l'esercito di Taiwan da almeno un anno, nell'eventualità di un attacco militare cinese;

la notizia è stata diffusa dopo che nelle ultime settimane le provocatorie azioni militari della Cina nei confronti di Taiwan sono aumentate in maniera esponenziale. Per quattro giorni di seguito i cinesi hanno inviato decine di aerei militari nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, spazio aereo il cui accesso è regolamentato e monitorato per ragioni di sicurezza nazionale, e la cui violazione è considerata una grave provocazione militare,

si chiede di sapere:

quali valutazioni esprima il Ministro in indirizzo;

quali azioni a tutela della pace intenda assumere, anche alla luce di una situazione internazionale, tra Taiwan e la Repubblica popolare cines-

se, particolarmente delicata, rispetto anche alle continue dichiarazioni del presidente Xi Jinping, in base alle quali la riunificazione con Taiwan è uno degli obiettivi più importanti del Partito comunista cinese, mentre il Ministro della difesa taiwanese stima che l'esercito cinese potrebbe essere pronto ad invadere l'isola entro il 2025;

se non convenga che, nonostante la complessità della sua storia, Taiwan resti una delle democrazie più libere, prospere e vivaci dell'intera Asia.

(4-06126)

(19 ottobre 2021)

RISPOSTA. - L'Italia, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, pone grande attenzione al mantenimento e alla salvaguardia degli equilibri nell'area dell'Indo-Pacifico, a tutela di pace, sicurezza e stabilità. L'Italia insieme all'Unione europea continua a sostenere lo *status quo* e la risoluzione pacifica delle divergenze nello stretto di Taiwan, rigettando l'uso o la minaccia della forza e promuovendo nell'interlocuzione con le controparti interessate il dialogo e l'impegno costruttivo.

Con questi intenti, il nostro Paese ha aderito alla parte del comunicato finale del *summit* G7 di Carbis Bay (11-13 giugno 2021) relativa all'importanza di mantenere l'area dell'Indo-Pacifico libera, aperta, inclusiva e basata sullo Stato di diritto. Il comunicato sottolinea in particolare la rilevanza della pace e della stabilità dello stretto di Taiwan e incoraggia la risoluzione pacifica delle controversie tra le sue due sponde.

Sul piano bilaterale il Ministro ha colto l'occasione del suo più recente incontro con l'omologo cinese Wang Yi, *a latere* del *summit* G20 di Roma del 30 e 31 ottobre 2021, per manifestare le nostre preoccupazioni in merito alle tensioni nello stretto di Taiwan, auspicandone un allentamento attraverso il dialogo e la preservazione dello *status quo*.

L'Italia, insieme ai suoi principali alleati e *partner* internazionali, aderisce alla "One China policy", in base alla quale la Repubblica popolare cinese viene riconosciuta quale legittimo soggetto internazionale rappresentante del popolo cinese. Al pari degli altri Paesi membri dell'Unione europea, l'Italia intrattiene dunque con Taipei relazioni e collaborazioni in materia economica-commerciale e in campo culturale, scientifico e tecnologico.

L'attenzione italiana riguardo a questo quadrante geopolitico è testimoniata dal convinto sostegno alla strategia dell'Unione europea per la collaborazione nell'Indo-Pacifico, ufficialmente lanciata dalle istituzioni eu-

ropee nello scorso mese di settembre. La strategia ha come fondamento la volontà di contribuire al mantenimento della pace e della stabilità nella regione, in cooperazione con tutti i *partner*, tra cui anche Taiwan, con cui si condividono valori quali democrazia e Stato di diritto.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DI STEFANO

(15 novembre 2021)

---

CASOLATI, FERRERO, BERGESIO, PIANASSO, MONTANI. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nella città di Torino si protrae da diversi mesi una situazione di sovraffollamento sui mezzi pubblici, particolarmente preoccupante in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui il distanziamento è fortemente raccomandato per prevenire i rischi di contagio da COVID-19;

la situazione sembra essersi aggravata a causa dei controlli notevolmente rallentati, se non completamente annullati, sui mezzi pubblici da parte del personale della società GTT (Gruppo torinese trasporti) per riscontrare irregolarità dei titoli di viaggio, che ha generato il diffuso malcostume di viaggiare sui mezzi pubblici senza essere provvisti del necessario biglietto;

presumibilmente la società non aveva ipotizzato che la scelta di concentrare i controlli solo in alcune aree della città, e quasi esclusivamente al momento della discesa dal mezzo dei passeggeri, avrebbe avuto come conseguenza un notevole aumento dei fruitori dei mezzi pubblici e un conseguente aumento dei rischi di contagio da COVID-19,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere iniziative volte ad arginare il problema esposto, anche ipotizzando un supporto operativo nei compiti di vigilanza e controllo sui mezzi pubblici da parte delle forze di polizia, al fine di ridurre il numero dei passeggeri e quindi i rischi di contagio a bordo dei mezzi.

(4-05118)

(24 marzo 2021)

RISPOSTA. - Si rappresenta che, a partire dal mese di marzo 2020, il Gruppo torinese trasporti (GTT) ha adottato un piano operativo, condiviso con la Prefettura di Torino, l'Agenzia per la mobilità piemontese, la Regione Piemonte e il Comune di Torino, per garantire il trasporto della clientela in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle "linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Con le linee guida sono state previste le seguenti misure di prevenzione: ingressi separati di salita e discesa dei passeggeri volti a evitare contatti tra i passeggeri; aumento della frequenza dei mezzi nelle ore segnalate con alto flusso di passeggeri; capacità di carico ridotta dei mezzi, con numero massimo di passeggeri pari al 50 per cento, per evitare sovraffollamenti; sospensione della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

Inoltre, l'Azienda ha messo a disposizione della cittadinanza la massima flotta tranviaria e automobilistica possibile, con l'utilizzo anche di altri bus di vettori privati, incrementando altresì il numero di ore di utilizzo di tram e bus nella fascia oraria maggiormente frequentata dai passeggeri.

Con il passaggio della Regione Piemonte dalla zona rossa alla zona arancione e con la riapertura delle attività didattiche, a partire dal 12 aprile 2021, il servizio di trasporto pubblico è stato incrementato sulle direttrici frequentate dagli studenti verso i maggiori plessi scolastici. Infatti, in relazione alla ripresa in presenza delle attività scolastiche, il piano trasporti è stato messo a punto dal tavolo coordinato dalla Prefettura di Torino ed è stato rimodulato a seconda delle esigenze costantemente monitorate e rilevate.

GTT ha messo a disposizione 24 treni della metropolitana, 130 tram e 656 bus, fornendo altresì un servizio di sanificazione giornaliero e notturno, con interventi straordinari anche in linea (ai capilinea) durante il servizio. Inoltre, al fine di garantire le misure di prevenzione e anti assembramento, oltre al monitoraggio del servizio a cura della centrale operativa, GTT ha predisposto un servizio di vigilanza, impiegando 6 autovetture, munite di autoradio, in postazioni dedicate (piazza della Repubblica, porta Susa, piazza Sabotino, porta Nuova, piazzale Caio Mario, piazza Carducci), per la verifica costante dei livelli di carico dei mezzi di trasporto, una postazione itinerante e 60 assistenti alla clientela dislocati su percorsi e fermate con maggiori criticità.

Queste attività di controllo sono state ulteriormente supportate dai servizi di monitoraggio effettuati dagli assistenti alla clientela, con il contributo della Polizia municipale, in prossimità delle fermate dei mezzi e presso le stazioni della metropolitana. Oltre ai predetti servizi, si aggiungono anche quelli eseguiti dalle forze dell'ordine, a bordo dei mezzi di trasporto e in prossimità delle fermate.

Tutte queste attività sono proseguite costantemente anche a seguito del passaggio del Piemonte in "zona bianca", con il conseguente incremento della capienza consentita sui mezzi pubblici dal 50 all'80 per cento. L'utenza è sempre stata aggiornata sulle disposizioni alle quali attenersi a bordo, sulle modalità di salita e discesa dai mezzi, sulla portata massima delle vetture e sul livello di riempimento del mezzo in arrivo alla fermata, sia mediante il sito *internet* di GTT sia sulle applicazioni più diffuse tra quelle dedicate alla mobilità.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

---

DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con deliberazione n. 148 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "adesione alla società mista denominata Acquedotti SCPA". Proposta al Consiglio Comunale", la Giunta comunale di Marano (Napoli) ha approvato, quale proposta da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio comunale, l'ipotesi di acquisto di un pacchetto di quote della citata società pari a 4.000 euro e l'esternalizzazione della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale in favore della medesima società;

la società Acquedotti S.c.p.A. è una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il 51 per cento del capitale è detenuto da enti locali, mentre la società privata Ottogas S.r.l. detiene il 49 per cento delle quote societarie e, pertanto, la società Acquedotti rappresenta una società privata a tutti gli effetti di legge;

l'acquisizione di una partecipazione societaria non può sostituire lo strumento della gara all'atto dell'esternalizzazione di un servizio, costituendo tale operazione una palese ed evidente elusione delle norme sulla libera concorrenza di matrice comunitaria e nazionale;

a nulla rileva che il socio privato sia stato inizialmente individuato tramite procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Orta di Atella, in quanto tale elemento legittima lo svolgimento del servizio limitatamente al territorio per il quale la gara è stata espletata;

in tal senso ha avuto modo di esprimersi il Consiglio di Stato con sentenza n. 824/2009, con la quale è stato chiarito che "le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs. (e dunque non

sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica), limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le condizioni specificamente indicate dalla norma. Ne discende che la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario";

l'operazione di adesione alla società sembra, pertanto, avere un evidente carattere elusivo della normativa dell'evidenza pubblica in materia di concessioni di servizi pubblici locali a soggetti privati, portata avanti, come detto, attraverso il trasferimento nominale di quote per un valore di appena 4.000 euro;

presso il Comune di Marano è stata inviata la commissione d'indagine per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del Comune in data 2 ottobre 2020;

appare opportuno che la commissione inviata dal Ministro in indirizzo approfondisca la grave e illegittima anomalia della concessione del servizio idrico integrato alla società Acquedotti S.c.p.A., anche al fine di verificare eventuali pressioni derivanti da ambienti malavitosi operanti nel territorio dell'area nord di Napoli e della provincia di Caserta, lì dove dalla sua costituzione opera la società;

tale affidamento della concessione del servizio idrico integrato alla società Acquedotti si pone in contrasto con la disciplina nazionale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico dell'ambiente) e la normativa regionale di cui alla legge della Regione Campania n. 15 del 2015, che prevedono l'obbligo di gestione associata per distretti del servizio idrico integrato;

in particolare, è previsto che titolare delle competenze relative all'affidamento della concessione del servizio idrico integrato sia l'Ente idrico campano tramite l'organo territoriale del distretto Napoli (rappresentativo di 32 Comuni, compreso quello di Marano) essendo precluso ai singoli Comuni procedere ad affidamenti individuali;

pertanto, anche dal punto di vista della competenza ad adottare gli atti, l'operato del Comune di Marano appare chiaramente effettuato in violazione della disciplina legislativa vigente;

la concessione alla società privata Acquedotti S.c.p.A. si pone inoltre in palese contrasto con l'esito dei *referendum* popolari del 2011 che hanno sancito l'uscita della gestione del servizio idrico integrato dal mercato e dalla gestione privata,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere al fine di ristabilire la legalità a fronte della procedura di privatizzazione del servizio idrico integrato nel Comune di Marano, portata avanti in violazione delle procedure di selezione dell'operatore tramite gara ad evidenza pubblica;

se e quali approfondimenti sul tema intendano far compiere alla commissione d'indagine inviata il 2 ottobre 2020 presso il Comune di Marano;

se e quali atti intendano intraprendere per ristabilire la competenza in materia dell'Ente idrico campano.

(4-04892)

(17 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Si rappresenta che nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Con il successivo perfezionamento dell'*iter* procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, la gestione dell'ente è stata affidata, per la durata di 18 mesi, a una commissione straordinaria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

---

DE POLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'avviso di garanzia che ha raggiunto il sindaco di Crema dopo che un bambino si è ferito due dita in una porta antincendio nell'asilo comunale e la multa di 300 euro comminata dal giudice di pace al sindaco di Quinto Vicentino per un banale incidente occorso ad una donna inciampata in un piccolo rialzo di un marciapiede del paese, riportando lesioni con una prognosi di 40 giorni, sono gli ultimi episodi di una lunga serie;

nello scorso mese di marzo 4.000 sindaci hanno firmato un appello al Parlamento dopo la condanna del sindaco di Torino per i fatti accaduti a piazza San Carlo;

l'abuso d'ufficio è il reato che ha coinvolto tantissimi primi cittadini di grandi e piccole città: nel 60 per cento dei casi le indagini si chiudono, perché il pubblico ministero chiede il proscioglimento, il 20 per cento dei fascicoli si estingue davanti al giudice per le indagini preliminari, il 18 per cento va a dibattito e solo il 2 per cento dei procedimenti finisce con una condanna definitiva;

le norme del testo unico sugli enti locali sull'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci li rende vulnerabili, poiché la mancata adozione di ordinanze contingibili ed urgenti integra il delitto di omissione di atti di ufficio, e li porta ad essere accusati di azioni e fatti su cui non hanno nessuna competenza concreta, attribuendo loro responsabilità civili e penali non commisurabili alle indennità che percepiscono per il loro incarico;

il Ministro della giustizia Cartabia il 10 giugno 2021, rispondendo in sede di *question time* in Senato sulla normativa in materia di responsabilità degli amministratori locali, ha dichiarato che "la legalità va presidiata senza scoraggiare l'assunzione di responsabilità pubbliche" ricordando il "corretto equilibrio tra l'interesse ad un costante presidio di legalità, che non può mai venir meno, e quello ad un'amministrazione scorrevole, che non assume atteggiamenti difensivi, con il rischio di diventare inerte",

si chiede di sapere se il Governo non ritenga indispensabile intervenire per risolvere alcuni dei nodi cruciali di carattere meramente ordinamentale che costituiscono l'origine dei recenti casi di indagine o condanna a carico dei sindaci, semplificando in questo modo la vita degli amministratori locali, perché se non si interviene subito, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, sempre meno cittadini si candideranno a ruolo di sindaco, un ruolo essenziale di collegamento tra il cittadino, le piccole e grandi realtà locali e lo Stato centrale e che va invece tutelato e valorizzato.

(4-05673)

(22 giugno 2021)

RISPOSTA. - L'interrogazione, prendendo spunto da un episodio avvenuto a Crema nel mese di ottobre 2020, richiama l'attenzione sulla delicata problematica, relativa alla normativa in materia di responsabilità degli amministratori locali. In particolare, l'interrogante chiede se il Governo non ritenga indispensabile intervenire per risolvere alcuni dei nodi cruciali, di carattere ordinamentale, che espongono, allo stato, in modo eccessivo gli

stessi amministratori a responsabilità civili e penali, nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali, ovvero che attribuiscono loro conseguenze giudiziali in ambiti privi, in concreto, di profili riconducibili alla loro competenza.

L'episodio è avvenuto il 16 ottobre 2020 allorquando un alunno, frequentante l'asilo nido comunale di Crema, è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno dell'asilo, causato dall'aver inavvertitamente inserito le dita in una porta tagliafuoco prima della sua chiusura. A seguito dell'incidente, il padre del bambino ha presentato querela presso la Procura della Repubblica di Cremona che, nell'ambito del procedimento penale instaurato ha notificato un'informazione di garanzia, fra gli altri, al sindaco di Crema.

Il 20 maggio 2021, dopo gli accertamenti delegati, svolti dall'Arma dei Carabinieri di Crema, con l'ausilio della locale Agenzia di tutela della salute, l'autorità giudiziaria ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del sindaco, di un'insegnante, del dirigente dell'area tecnica del Comune e della presidente del consiglio di amministrazione della "cooperativa Aurora Domus onlus" che gestisce l'asilo nido comunale.

Quanto alla possibile modifica della normativa in materia di responsabilità degli amministratori locali, si informa che questo Ministero ha avviato una specifica attività di studio finalizzata alla riforma del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico per l'ordinamento degli enti locali), nell'ambito della quale si sta valutando, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire i profili di responsabilità dei sindaci, anche per mezzo di un intervento di riforma degli articoli 50 e 54 del testo unico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

---

ENDRIZZI, SANTILLO, ANASTASI, CROATTI, VANIN, GUIDOLIN, TRENTACOSTE, DE LUCIA, BOTTICI, ROMANO, MONTEVECCHI, PUGLIA, GALLICCHIO, EVANGELISTA, MAIORINO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, in data 26 agosto 2021, Claudio Durigon rassegnava le dimissioni dal suo incarico di sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con delega ai giochi. Tra i membri dello *staff* dell'allora sottosegretario, figurava l'avvocato Federico Freni;

considerato che:

l'avvocato Federico Freni, come si evince dal *curriculum vitae* è stato: dal 2016 consulente e, dal 2018, socio della Quorum studio legale e tributario associato; dal 2004 al 2016 avvocato associato dello studio legale MEA, Medugno e associati; dal 2014 socio fondatore dello studio MVL avvocati associati, insieme all'avvocato Luigi Medugno e all'avvocato Annalisa Lauteri;

l'avvocato Luigi Medugno, come si legge dal suo *curriculum vitae*, ha, tra le varie competenze, maturato esperienze relativamente a "Concessioni e giochi pubblici: opera nel settore delle concessioni pubbliche sia nell'ambito della consulenza stragiudiziale sia in quello più prettamente giudiziale", relativi sia alla fase di gara per l'assegnazione dei titoli sia nella fase della contrattazione convenzionale, sia in ultimo nella fase dell'esecuzione del contratto. È stato o è consulente o rappresentante in giudizio, tra le varie menzioni, per: FIGC (consulente e fiduciario, nonché presidente del collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti), FIG e Sisal S.p.A.;

l'avvocato Annalisa Lauteri compare tra i professionisti del *network* Fair play lawyers, una struttura che, tra le altre, offre supporto legale specializzato alle imprese che operano nel settore dei giochi pubblici;

considerato altresì che l'avvocato Medugno, insieme all'avvocato Annalisa Lauteri, hanno assistito Sisal S.p.A. nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, il cui oggetto era la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale era stata disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("gratta e vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2019;

considerato infine che:

con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2021, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia "come disposto dall'articolo 10 della legge n. 400 del 1988", l'avvocato Federico Freni veniva nominato sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con delega ai giochi, proprio in sostituzione di Claudio Durigon;

in data 30 settembre 2021, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 38, ha approvato la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021. A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato tra i collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge per il riordino settore dei giochi;

in data 12 ottobre 2021, Sisal S.p.A. ha presentato a Borsa italiana la domanda di ammissione delle proprie azioni ordinarie sul mercato tele-

matico azionario e trasmesso a CONSOB la richiesta di approvazione del prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione delle proprie azioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, viste le attività forensi dell'avvocato Federico Freni, nonché le attività pregresse e attuali degli avvocati menzionati, atte a tutelare gli interessi delle imprese nel settore dei giochi, sia ravvisabile un conflitto di interessi;

se ritenga che il sottosegretario Federico Freni debba astenersi dalla gestione di fascicoli e istanze riguardanti Sisal S.p.A..

(4-06262)

(11 novembre 2021)

LANNUTTI, ORTIS, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO, MININNO, DI MICCO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 24 settembre 2021 l'avvocato Federico Freni è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con delega al gioco, arrivata in un momento cruciale per il settore nella ripartenza *post* COVID: l'annuncio della quotazione in borsa di Sisal da parte della controllante, il fondo CVC, è solo l'ultimo tassello di un percorso lungo. Maggioranza e Governo vogliono andare verso una legge quadro sul gioco. Lo aveva detto lo stesso Freni nei mesi scorsi e anche l'ex sottosegretario Claudio Durigon prima di essere colpito dalla polemica sul cambio di nome di un parco di Latina, intitolato ai giudici Falcone e Borsellino e che Durigon voleva invece concedere nuovamente alla memoria di un membro della famiglia Mussolini. Freni quindi ha sostituito, dopo aver fatto parte del suo *staff*, proprio Durigon, e la sua nomina, indicata dalla Lega e da Matteo Salvini, è stata fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia Daniele Franco "come disposto dall'articolo 10 della legge n. 400 del 1988";

Freni è avvocato e docente di diritto amministrativo nell'università Pegaso e professore a contratto di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo presso l'università LUISS Guido Carli;

dal 2016 e fino alla sua nomina, Freni è stato partner responsabile del dipartimento di diritto amministrativo presso Quorum studio legale e tributario associato. In qualità di *partner* responsabile del dipartimento, si legge nel suo *curriculum vitae*, si è occupato di responsabilità erariale, energia, ambiente, edilizia, territorio, contratti e appalti pubblici, sanità pubblica, servizi pubblici locali, società a partecipazione pubblica, diritto dello sport, esami e concorsi;

considerato che:

Freni è stato socio fondatore nel 2014 della "MVL avvocati associati" insieme all'avvocato Luigi Medugno, con il quale aveva collaborato negli anni precedenti. Della struttura MVL, che opera anche "negli ambiti più classici degli appalti e delle concessioni (anzitutto in tema di giochi e scommesse)", ha fatto parte anche l'avvocata Annalisa Lauteri, anche lei per molti anni legata professionalmente all'avvocato Medugno;

Luigi Medugno, come si legge sul suo *curriculum vitae*, assiste le maggiori istituzioni sportive. È consulente e fiduciario della Federazione italiana giuoco calcio. Inoltre dalla stagione 1996 ha assunto la presidenza del collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti della FIGC, previsto dalla legge n. 91 del 1981 (organo del quale è stato membro in rappresentanza della lega professionisti sin dal 1984). Non solo. Per quanto riguarda le concessioni e giochi pubblici, dice sempre il *curriculum*, opera nel settore delle concessioni pubbliche sia nell'ambito della consulenza stragiudiziale sia in quello più prettamente giudiziale. Come pure "è stato ed è consulente altresì di numerose società concessionarie di pubblico servizio tra le quali Sisal S.p.A.";

insieme all'avvocato Annalisa Lauteri, l'avvocato Medugno ha infatti assistito Sisal nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, che aveva ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale era stata disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il "gratta e vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2019;

l'avvocato Lauteri fa parte dello studio Fair play lawyers che supporta legalmente le imprese che operano nel settore dei giochi pubblici. Come recita la *mission* dello studio "l'obiettivo è quello di riuscire a fornire un'assistenza a 360 gradi all'operatore del gioco, in tutti i vari campi di interesse: dal diritto amministrativo, al diritto civile e commerciale sino al diritto penale e tributario, puntando a rappresentare un polo di riferimento Unico, sempre Aggiornato, altamente Specializzato e facilmente Accessibile",

si chiede di sapere:

se, al momento della nomina a sottosegretario e al momento dell'assegnazione della delega al gioco, si fosse a conoscenza delle informazioni sui trascorsi legali dell'avvocato Federico Freni e se per questo sia ravvisabile un conflitto di interessi, in quanto ex *partner* degli avvocati citati, che si sono occupati e si occupano di tutelare legalmente operatori e società di gioco;

se il Ministro in indirizzo ritenga che il sottosegretario debba quantomeno astenersi dalla gestione delle questioni riguardanti Sisal, in quanto i suoi ex colleghi di studio rappresentano tale società dinnanzi al Consiglio di Stato, che è bene ricordarlo è il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica.

(4-06229)

(4 novembre 2021)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si risponde alle interrogazioni 4-06229 e 4-06262, concernenti l'assegnazione della delega ai giochi al sottosegretario per l'economia e le finanze avvocato Federico Freni.

Il quadro normativo disciplinante la materia è recato dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 ("Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse"). Come noto, l'articolo 2 disciplina le situazioni di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo e il successivo articolo 6 affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'accertamento della sussistenza delle situazioni di incompatibilità.

In proposito si comunica che l'Autorità, nella seduta del 9 novembre 2021, ha ritenuto che in riferimento alla dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità rese dal sottosegretario Federico Freni, allo stato, non sussista alcuna situazione di incompatibilità ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 215 del 2004.

Inoltre, dal *curriculum vitae* dell'avvocato Freni, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al momento del conferimento dell'incarico, nel rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, risulta che questi ha prestato la propria attività professionale presso lo studio Medugno e associati fino al 2016. Sulla base di elementi comunicati dallo stesso Sottosegretario si rappresenta ulteriormente che il medesimo, nel corso dell'audizione svolta in data 4 novembre 2021, innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, ha già chiarito di non essere mai stato socio degli avvocati Luigi Medugno e Annalisa Lauteri e di aver lasciato lo studio dell'avvocato Medugno sin dal 2016.

In riferimento alle altre questioni poste dagli interroganti e sulla base delle informazioni fornite dall'avvocato Freni, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

"MVL avvocati associati" non era una associazione professionale, ma solo un *brand* con carattere pubblicitario. Lo studio presso il quale l'avvocato Federico Freni ha prestato la propria attività professionale sino al 2016 è sempre stato solo lo studio dell'avvocato Luigi Medugno, nel cui ambito tutti gli avvocati erano suoi collaboratori e non soci. A ciascun avvocato l'avvocato Medugno corrispondeva un compenso mensile a titolo di collaborazione professionale: sia l'avvocato Federico Freni che l'avvocato Annalisa Lauteri erano, quindi, meri collaboratori dell'avvocato Medugno e non suoi soci. Non è quindi mai esistito alcun rapporto di carattere associativo professionale che abbia legato l'avvocato Freni all'avvocato Medugno, ovvero all'avvocato Lauteri. Il sottosegretario Freni ha lasciato lo studio dell'avvocato Medugno sin dal 2016, avviando un'autonoma attività professionale.

Il sottosegretario Freni non è a conoscenza dell'attività professionale svolta, ad oggi, dall'avvocato Lauteri. In ogni caso, nel corso della sua permanenza presso lo studio dell'avvocato Medugno il sottosegretario Freni non si è mai occupato di gioco (settore che, come rilevato dagli interroganti e come comprovato dai mandati alle liti, era presidiato dall'avvocato Lauteri).

Da tanto emerge che, a termini di legge, nessuna incompatibilità può essere, allo stato, ravvisata.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

GUERRA

(17 novembre 2021)

---

FAZZOLARI, BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

sono state recentemente indette le elezioni dei Comites (*ex* articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019), che si terranno il 3 dicembre 2021 negli oltre 100 distretti consolari;

i potenziali elettori sono circa 6 milioni (italiani iscritti all'AIRE) più o meno equamente suddivisi tra sesso maschile e sesso femminile;

per partecipare a queste elezioni, ogni avente diritto al voto deve fare richiesta di iscrizione all'elenco elettorale per le elezioni dei Comites, compilando una scheda fornita dai consolati italiani;

nelle schede per l'iscrizione al voto fornite in questi giorni nella quasi totalità dei consolati italiani presso i quali si costituiranno i nuovi Comites, tra le parti da compilare obbligatoriamente appare, come requisito "indispensabile", l'indicazione del cognome del coniuge da parte delle elettrici di sesso femminile sposate o vedove;

le schede per l'iscrizione al voto, infatti, premessa la dizione "Da compilare in ogni sua parte in stampatello", al secondo punto, richiedono il "cognome del coniuge", cui segue una nota che specifica "da inserire solo se il richiedente è di sesso femminile e coniugata e vedova";

premessò, altresì, che:

non si vede il motivo per cui le elettrici italiane all'estero debbano indicare, quale requisito necessario per il voto, il cognome del coniuge;

a parte la considerazione del fatto che molte potrebbero essere separate, ma non divorziate, va anche rilevato che sembra non debbano sottostare a questa indicazione gli elettori e le elettrici legati in virtù di un'"unione civile", nel cui caso non si parla di "coniugi", configurandosi così un'evidente discriminazione tra persone legate da matrimonio e persone unite civilmente;

già in occasione delle ultime elezioni politiche, del 2018, le schede inviate per posta alle elettrici riportavano accanto al loro cognome anche quello del coniuge;

considerato che:

l'art. 13 della legge n. 120 del 1999 stabilisce che la tessera elettorale "contiene i dati anagrafici del titolare", ed è evidente che il titolare, in Italia, viene identificato con i propri dati anagrafici e non con quelli del coniuge;

il regolamento di attuazione dell'art. 13 precisa che la tessera contiene "nome e cognome" dell'elettore e che "per le donne coniugate il co-

gnome può essere seguito da quello del marito", prevedendo, dunque, una facoltà ma non un obbligo,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo ritenga necessario adottare per correggere immediatamente le schede di iscrizione al voto già pubblicate nelle pagine *web* di ogni consolato italiano e per validare le schede di iscrizione al voto già pervenute;

quali siano stati i motivi per cui le donne aventi diritto al voto siano obbligate a indicare il cognome del coniuge e se, qualora ritenessero di non voler sottostare a questa umiliante (secondo gli interroganti) imposizione, rischino di essere cancellate dall'albo degli elettori;

che cosa pensi in merito alla disparità di trattamento messa in atto tra elettori ed elettrici legati tra loro da matrimonio ed elettori ed elettrici legati tra loro da unione civile.

(4-05816)

(15 luglio 2021)

RISPOSTA. - Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 286 del 2003, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero si svolgono per corrispondenza. Le rappresentanze diplomatico-consolari inviano per posta, a coloro che abbiano chiesto di essere ammessi al voto e ne posseggano i requisiti, un plico elettorale contenente il materiale necessario, fra cui il certificato elettorale (articolo 17, comma 3). L'utilizzo della tessera elettorale, menzionata nell'interrogazione, non è previsto trattandosi di un documento valido solo per le votazioni nel territorio nazionale. La tessera elettorale riporta, infatti, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge n. 120 del 1999.

L'unico documento presente nel plico elettorale che attiene all'identificazione dell'individuo con valore giuridico è il certificato elettorale, nel quale viene riportato il cognome di nascita a prescindere dallo stato civile dell'interessato. Il cognome del coniuge è indicato, insieme a quello di nascita, esclusivamente sul foglio che contiene l'indirizzo al quale recapitare il plico elettorale. Questa soluzione è stata adottata sulla base della prassi applicativa della legge n. 459 del 2001 sul voto all'estero, per corrispondenza come quello per i COMITES.

Nelle prime consultazioni elettorali degli italiani all'estero il materiale elettorale che indicava il solo cognome alla nascita anche a fini postali fece registrare un gran numero di plichi restituiti perché il cognome da nubile non era indicato sulla cassetta postale. Per favorire il corretto recapito del certificato elettorale, a tutela dei principi costituzionali sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3), sul diritto di voto universale (art. 48) e sul buon andamento dell'azione da parte della pubblica amministrazione (art. 97), la Farnesina ha dunque ritenuto opportuno associare, ai soli fini postali, al cognome di nascita quello del coniuge o, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, quello della persona unita civilmente. L'aggiunta del cognome del coniuge o unito civilmente è riportata, si sottolinea ancora una volta, nella parte del plico contenente l'indirizzo e non sul certificato elettorale, sia per le elettrici coniugate che, dal 2016, per le persone unite civilmente, e risponde al solo fine di assicurare l'effettiva ricezione postale.

In vista delle prossime elezioni COMITES del 3 dicembre 2021, la mancata indicazione specifica nella scheda per l'iscrizione al voto dello stato di "unito civilmente" è dovuta al ricorso a una modulistica utilizzata in occasione delle precedenti elezioni, quando la normativa sulle unioni civili non era stata ancora approvata.

In ogni caso, la mancata indicazione del cognome del coniuge o unito civilmente nel formulario di richiesta di ammissione al voto non avrà alcuna ripercussione sull'iscrizione nell'elenco degli elettori, la cui formazione è retta da altre norme che prevedono, fra l'altro, che ogni individuo sia registrato esclusivamente con il proprio cognome di nascita.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*  
DELLA VEDOVA

(12 novembre 2021)

GARAVINI, SBROLLINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Venezia ha approvato, con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2019, il "regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna". Il regolamento è stato modificato con deliberazione di n. 19 del 28 marzo e n. 57 del 24 ottobre 2019. Con deliberazione n. 96 del 18 dicembre 2020 il Consiglio comunale ha stabilito che l'entrata in vigore del regolamento sarà il 1° gennaio 2022;

sulla base del regolamento, il contributo di accesso ha un costo giornaliero che varia tra i 3 e i 10 euro ed è applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e deve essere corrisposto da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore, acceda alla città antica del comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo alcuni soggetti esclusi o esenti;

sono esentati dal pagamento del contributo di accesso, tra gli altri, i residenti nella città metropolitana di Venezia e i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella città antica di Venezia o nelle isole minori;

considerato che:

gli iscritti all'AIRE possono esercitare il diritto di voto presso il Comune italiano nei quali risultano iscritti;

gli iscritti all'AIRE del Comune di Venezia sono oltre 17.000;

l'art. 48 della Costituzione italiana prevede che "Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge";

rilevato che:

gli iscritti all'AIRE del Comune di Venezia che non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso pagheranno una tassa per recarsi alle urne ed esercitare il diritto di voto previsto dalla Costituzione;

l'art. 16 della Costituzione italiana prevede che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza";

l'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) prevede che: "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché non venga limitato l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani iscritti all'AIRE del Comune di Venezia nel caso in cui non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso alla città antica di Venezia;

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare l'accesso alla città antica agli italiani iscritti all'AIRE del Comune di Venezia e ai loro familiari (iscritti o meno all'AIRE) nel caso in cui non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso.

(4-05992)

(14 settembre 2021)

RISPOSTA. - L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che "I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno". Il comma 3-bis recita: "I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno, di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola".

I Comuni possono, altresì, prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono, inoltre, prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo.

L'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 24 ottobre 2019, anche tenuto conto della novità e della portata della novella normativa, prevede che il contributo di sbarco non è dovuto dai residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo Comune e che sono parificati ai residenti.

Lo stesso articolo prevede un numero significativo di fattispecie esenti dal pagamento, tra le quali: a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del regolamento situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di caratte-

re temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23; quest'esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva; b) soggetti nati nel comune di Venezia; c) residenti nella città metropolitana di Venezia; d) residenti nella regione Veneto; e) possessori della carta Citypass "Venezia Unica" con abilitazione Cartavenezia per accedere al servizio di trasporto pubblico di navigazione; w) parti processuali e testimoni in procedimenti che si svolgono nella città antica e nelle isole minori della laguna; x) persone convocate per ragioni di giustizia o altre di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella città antica e nelle altre isole minori della laguna.

Il Comune di Venezia ha assicurato che la problematica può essere risolta facendo ricorso ad un'interpretazione estensiva dei casi di esenzione espressamente previsti. A tale riguardo è stato rappresentato che la fattispecie del cittadino italiano iscritto all'AIRE nel Comune di Venezia che intenda esercitare il diritto di voto può ben rientrare nella causa di esenzione dal pagamento della tassa di sbarco prevista alla lettera x) del richiamato articolo del regolamento comunale. In ogni caso, il Comune ha espresso la propria disponibilità a fornire un'interpretazione autentica delle norme che riguardano le cause di esenzione dal pagamento del contributo di sbarco al fine di chiarire che il cittadino iscritto all'AIRE che intende esercitare il proprio diritto al voto non è tenuto al versamento del contributo di accesso alla città antica.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto un programma straordinario di cessione di immobili pubblici e non utilizzati per finalità istituzionali, al fine di destinare il ricavato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

a Roma, in piazza Borghese, al civico n. 3, esiste un immobile che, a quanto si apprende, sarebbe destinato ad una ristrutturazione,

si chiede di sapere:

di chi sia la proprietà di questo immobile;

a chi faccia riferimento la società SIDIEF che potrebbe essere la responsabile di questo immobile;

se siano stati di recente sottoscritti aumenti del capitale sociale della SIDIEF e da parte di chi;

se l'immobile sia di proprietà pubblica e, se sì, per quale motivo, anziché destinarlo a ristrutturazione, non sia stato messo in vendita così come stabilito dalle citate norme della legge di stabilità per il 2014.

(4-04868)

(2 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione relativa all'immobile situato a Roma a piazza Borghese, n. 3. Al riguardo, per corrispondere puntualmente ai quesiti posti, è stata interpellata anche la Banca d'Italia per la specifica competenza in materia, precisando quanto di seguito esposto.

Si rappresenta, preliminarmente, che l'immobile fa parte del patrimonio immobiliare di Sidief S.p.A., società interamente controllata dalla Banca d'Italia e soggetta a direzione e coordinamento della stessa. Sidief è stata costituita a Milano a metà degli anni '70 con l'obiettivo prevalente di assicurare una sistemazione abitativa ai dipendenti della Banca addetti alle filiali del Centro e Nord Italia.

Per quanto riguarda i quesiti sulla titolarità dell'immobile e sugli aumenti di capitale della Sidief, da quanto si evince dal sito della società e dal contributo di Banca d'Italia, si rappresenta che il 15 ottobre 2013 quest'ultima ha conferito a Sidief un compendio composto di immobili residenziali e altri ad uso commerciale e uffici, formato da 103 aggregati immobiliari, che comprendono 7.863 unità immobiliari, di cui 3.074 residenze, per un valore di mercato di circa 1.36 miliardi di euro. Ciò è stato effettuato in sede di sottoscrizione, da parte della stessa Banca d'Italia, di un aumento di capitale sociale fino a 507 milioni di euro. Successivamente, il capitale sociale è stato aumentato, nel 2019, a 567 milioni di euro.

Per quanto riguarda il quesito sul soggetto di riferimento della società, si rappresenta che Sidief è una società per azioni soggetta a direzione e coordinamento della Banca d'Italia, che ne detiene l'intero capitale sociale. La *mission* della società è quella di gestire, tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare conferitole dalla Banca d'Italia in un'ottica di lungo periodo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Banca stessa.

Tutto ciò premesso, si conferma che l'immobile non poteva essere incluso nel programma di cessioni di cui alla legge di stabilità per il 2014, in quanto parte del patrimonio della banca centrale, che opera in completa autonomia e indipendenza, analogamente alle autorità indipendenti. In proposito occorre inoltre ricordare che le cessioni effettuate ai sensi della legge di stabilità per il 2014, nel triennio 2014-2016, hanno riguardato esclusivamente immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

GUERRA

(15 novembre 2021)

---

MERLO, CARIO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che negli ultimi anni si è verificato un significativo incremento del fenomeno migratorio che riguarda i cittadini italiani che si trasferiscono a Londra; le cifre fornite dal consolato italiano parlano di oltre 430.000 iscritti all'AIRE, anche se si stima che il totale di italiani presenti ammonterebbe a circa 700.000;

considerato che:

la Gran Bretagna sta attraversando, a parere degli interroganti, un momento storico di grande sfida nella gestione della pandemia ed in particolare con riferimento alla cosiddetta Brexit e la sede consolare italiana a Londra risulta essere in notevole sofferenza di personale;

da organi di stampa si apprende, altresì, che presso gli uffici del consolato d'Italia a Londra gli utenti abbiano notevoli difficoltà ad ottenere servizi essenziali, come il rinnovo del passaporto. Difficoltà che vengono segnalate anche sui *social network*;

ritenuto che, in virtù dell'adozione del decreto "Brexit" (decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22), sono stati stanziati fondi finalizzati a riqualificare ed ampliare la rete consolare italiana nel Regno Unito e ad assicurare risorse umane e strumentali per aprire un consolato a Manchester, al fine di affrontare le esigenze della numerosa comunità italiana residente, che ad oggi non è stato ancora avviato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure voglia intraprendere per garantire in tempi celeri l'apertura del consolato a Manchester;

quali iniziative intenda adottare per rendere efficienti i servizi consolari nella sede di Londra, al fine di ristabilire la necessaria efficienza dello stesso.

(4-05727)

(6 luglio 2021)

RISPOSTA. - La rete consolare italiana nel Regno Unito è composta, allo stato attuale, dall'ambasciata, dal consolato generale a Londra e dal consolato a Edimburgo. Quello a Londra è il primo ufficio consolare al mondo per numero di residenti: al 31 ottobre 2021 i residenti italiani nel Regno Unito risultano in totale 475.037, di cui 449.712 nella sola circoscrizione di Londra. Conseguentemente, anche il volume di attività degli uffici consolari nel Regno Unito è di dimensioni incomparabili rispetto a qualsiasi altro ufficio consolare europeo.

L'attività consolare nel Paese è aumentata soprattutto dopo la "Brexit", che ha determinato l'emersione di cittadini italiani già presenti sul territorio britannico ma non ancora iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e un fortissimo incremento della mole di lavoro, soprattutto nel settore anagrafe. In conseguenza della Brexit, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (cosiddetto decreto Brexit), per assicurare, oltre alla tutela dei diritti dei cittadini britannici residenti in Italia, una maggiore capacità di assistenza nei confronti della comunità italiana residente nel Regno Unito.

L'incremento delle risorse umane presso i due consolati generali di Londra ed Edimburgo ha permesso di eliminare le pratiche arretrate degli anni precedenti relative ai settori AIRE, stato civile, carte d'identità cartacee e pratiche di cittadinanza. Allo stesso tempo è stato anche possibile aumentare il volume delle pratiche consolari trattate e l'efficacia dell'azione della rete, soprattutto nel settore delle iscrizioni AIRE e delle trasmissioni di atti di stato civile. Per far fronte alle nuove esigenze generate dalla Brexit è stato anche istituito un apposito "sportello settled status" grazie al quale sono stati assistiti numerosi cittadini italiani ai fini della registrazione richiesta dalle autorità britanniche nell'ambito dell'EU settlement scheme.

L'utilizzo dei fondi Brexit ha permesso inoltre l'apertura di 5 nuovi sportelli presso il consolato generale a Londra per la ricezione del pubblico in totale sicurezza e ha portato, tra l'altro, dal gennaio 2021, al lancio del nuovo servizio della carta di identità elettronica con il graduale aumento degli appuntamenti a disposizione dell'utenza fino agli attuali 150 a settimana prenotabili *online*; all'emissione di circa 35.000 passaporti da gennaio a ottobre 2021, con una media di 3.000 documenti emessi al mese, pari all'11

per cento di tutti i passaporti emessi dalla rete diplomatico-consolare italiana nel mondo; alla gestione, da parte dell'ufficio passaporti, di circa un centinaio di appuntamenti al giorno prenotabili tramite centralino o sistema di prenotazione *online*, cui si aggiungono gli appuntamenti di emergenza e gli emergency travel document. Da inizio gennaio al 31 ottobre 2021, inoltre, sono circa 35.000 le iscrizioni all'AIRE effettuate, pari al 12 per cento circa delle pratiche trattate a livello mondiale. L'attività ordinaria è dunque tornata ai livelli pre pandemia, con alcuni settori che fanno registrare addirittura un numero di pratiche trattate anche superiore al periodo precedente all'emergenza sanitaria.

Al fine di potenziare ulteriormente l'operatività consolare anche durante la pandemia, la rete consolare nel Regno Unito è stata dotata nel corso del 2020 di 30 *laptop* abilitati all'accesso da remoto in VPN ai principali portali informatici consolari: 25 sono stati assegnati alla sede di Londra e 5 alla sede di Edimburgo, consentendo anche al personale in lavoro agile di assicurare i servizi consolari. Inoltre, tra i 21 funzionari onorari operanti nel Regno Unito, ben 11 sono dotati di postazioni itineranti per la captazione dei dati biometrici da remoto ai fini del rilascio dei passaporti, contribuendo a garantire per le centinaia di migliaia di residenti un fondamentale servizio di prossimità.

Per quanto riguarda l'apertura del consolato a Manchester, la Farnesina ha stipulato, nel dicembre 2020, il contratto di locazione dei suoi locali. Ubicato in un'area centrale della città, il nuovo consolato assicurerà al pubblico un accesso facile e servizi con elevati livelli di qualità. L'ambasciata d'Italia a Londra e il console a Manchester, già in sede, stanno svolgendo tutte le attività necessarie affinché il nuovo ufficio consolare possa avviare le proprie attività prima possibile. Purtroppo, per molti mesi la pandemia ha arrestato tutte le attività nel Regno Unito e il periodo di confinamento obbligatorio ha materialmente impedito lo svolgimento di alcuni passi necessari. Tuttora le carenze nell'approvvigionamento di beni nel Regno Unito e gli strascichi dell'emergenza sanitaria stanno comportando un rallentamento delle operazioni in molti settori commerciali e l'interruzione di alcuni servizi, con riflessi negativi, a cascata, sugli adempimenti necessari all'apertura del consolato. Ad ogni modo, i lavori di ristrutturazione della sede stanno procedendo, a dispetto dei rallentamenti imposti, e si ritiene verosimile che l'apertura al pubblico possa avvenire nel primo quadrimestre del 2022, con piena operatività di tutti i servizi. Il consolato a Manchester avrà una circoscrizione di circa 80.000 italiani residenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(12 novembre 2021)

NANNICINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'anno 2018 30 Comuni italiani hanno dichiarato il dissesto finanziario, tra questi il Comune di Terni, con atto del commissario straordinario n. 1 del 1° marzo 2018;

alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Terni non aveva restituito al tesoriere Unicredit le somme da questo versate a titolo di anticipazione di tesoreria, ammontanti complessivamente a 12.521.217,75 euro;

all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018, l'anticipazione Unicredit è rimasta senza un'assegnazione certa, in quanto non era chiaro se per competenza fosse da ritenersi afferente alla massa debitoria di gestione dell'organismo straordinario di liquidazione o al bilancio generale dell'ente;

continuando nella non chiara attribuzione anche nell'anno 2019, il Comune di Terni ha formalmente inoltrato richiesta di parere al Ministero dell'interno, che ha risposto con nota del 12 settembre 2019, asserendo che la gestione dell'anticipazione di tesoreria del 2017 rientrerebbe nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione;

a parere dell'interrogante tale nota ministeriale è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito nel comma 10 dell'art. 255 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come modificato dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in quanto il Comune di Terni ha dichiarato il dissesto nell'anno 2018, successivamente alla modifica dell'articolo 255 stesso, e quindi dovrebbe essere inserita nella gestione dell'ente;

in data 21 agosto 2020 l'organismo straordinario di liquidazione del Comune di Terni ha protocollato il verbale di deliberazione n. 31, avente ad oggetto "Rimborso dell'anticipazione effettuata nel 2017 dal tesoriere UNICREDIT S.p.A. - Segnalazione per ammissione al passivo sospensione istruttoria (fac. 1913)", disponendo "di sospendere ogni decisione in merito all'ammissione alla massa passiva del debito segnalato dal responsabile del servizio finanziario, corrispondente alla quota dell'anticipazione di tesoreria utilizzata nel 2017 e rimborsata dopo la dichiarazione di dissesto, fino alla definizione del giudizio";

con la recente deliberazione n. 14/2021 la Corte dei conti, sezione Umbria, ha ribadito l'impostazione del Ministero, ritenendo che il discrimine temporale sia da collocarsi nell'anno antecedente a quello di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anno 2017, e di conseguenza di pro-

cedere ad interpretazione sulla base della normativa "precedente all'approvazione della legge di bilancio del 2018", che attribuiva la gestione dell'anticipazione all'OSL;

il Ministero dell'interno e la Corte dei conti hanno dato interpretazioni differenti per altri Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel 2018; in particolare per il Comune di Bacoli (Napoli), il parere del Ministero del 3 aprile 2020, recita: "Va a riguardo segnalato che il comma 878 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha modificato il disposto dell'articolo 255 comma 10 del TUEL, aggiungendo all'elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell'organo straordinario di liquidazione di amministrazione, l'anticipazione di tesoreria. Pertanto per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell'organo straordinario di liquidazione, bensì in quella dell'ente";

la disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Bacoli, che ha dichiarato dissesto finanziario il 19 giugno 2018, trova applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando questi debiti in un alcuna fattispecie debitoria di cui al citato articolo 255, comma 10, del testo unico (nel testo *ante* riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientranti nell'ordinaria competenza del Comune, non possono in alcun modo ricondursi alla gestione dell'OSL. Il Comune di Bacoli ha successivamente gestito l'anticipazione di tesoreria 2017 da restituire secondo le indicazioni rese dal parere ministeriale;

il problema interpretativo trova la sua origine nella legge di bilancio per il 2018 che ha modificato l'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali;

dato che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed essendo stato il dissesto del Comune di Terni dichiarato successivamente a tale data, si ritiene chiara l'applicazione della norma citata, attribuendo quindi l'anticipazione di liquidità alla gestione dell'ente;

oltre al parere ministeriale, sulla materia ci sono tre recenti pronunce della Corte dei conti: 1) deliberazione n. 96/2019/PAR, sezione regionale Puglia: tale parere è importante, perché da un lato evidenzia come il legislatore abbia voluto progressivamente ridurre le competenze gestorie dell'OSL, dall'altro tutelare gli istituti bancari che svolgono il ruolo di tesoreria; 2) deliberazione n. 8/2019/PAR, sezione regionale Lazio: la Corte dei conti iscrive correttamente l'interpretazione normativa dell'art. 255, comma 10, nel quadro più ampio della disciplina del dissesto, distinguendo tra attività ordinaria (propria degli organi di governo dell'ente) ed attività straordinaria di competenza dell'OSL, la cui finalità, ai sensi del predetto art. 255,

non è direttamente quella di individuare e perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell'articolo 254, comma 3, ma si inserisce, invece, all'interno della disciplina dell'"acquisizione dei mezzi di risanamento" per liquidare la massa passiva", invitando ad un principio di necessaria collaborazione fra ente ed OSL; 3) deliberazione n. 39/2020 Corte dei conti, sezione Sicilia: i magistrati contabili asseriscono testualmente che: "Quanto al profilo temporale, è stato chiarito che la novella in commento trova applicazione nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 01 gennaio 2018, di talché anche il caso del Comune richiedente il parere, la cui deliberazione di dissesto risale proprio al gennaio 2018, ricade nel suo raggio di operatività";

trattandosi di identica fattispecie di quella del Comune di Terni, dichiarato in dissesto in data 1° marzo 2018, la non competenza dell'OSL sembrerebbe chiara,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione presente nel Comune di Terni e quali azioni intenda porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione, per tutti i Comuni italiani, dell'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali come modificato dall'art. 1, comma 878, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017, rispetto alla gestione dell'anticipazione di tesoreria 2017, ovvero per garantire l'uniforme attuazione della novella normativa nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(4-05313)

(20 aprile 2021)

RISPOSTA. - Si evidenzia che l'art. 1, comma 878, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha modificato l'articolo 255, comma 10, del testo unico degli enti locali relativo all'acquisizione e alla gestione dei mezzi finanziari per il risanamento degli enti locali in dissesto economico-finanziario stabilendo che "non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222".

Nel rispondere al parere del Comune di Terni circa il perimetro di applicazione della novella legislativa, il Ministero ha rilevato, in virtù del principio *tempus regit actum*, la non sussistenza della competenza dell'organo straordinario di liquidazione (OSL) con riferimento alle anticipazioni di tesoreria erogate agli enti in dissesto a decorrere dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017. È stato, altresì, precisato che l'amministrazione dell'anticipazione di tesoreria (esercizio finanziario 2017) non restituita alla data del 31 dicembre 2017 rimane nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione che, ai sensi dell'art. 254, comma 4,

del testo unico degli enti locali ha competenza relativamente ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Per quanto concerne il parere richiesto dal Comune di Bacoli, in dissesto dal 1° gennaio 2018, va evidenziato che l'anticipazione di tesoreria non era riferita ai ratei non corrisposti alla data del 31 dicembre 2017 bensì a ratei relativi all'anno 2018, e quindi rientranti nella disciplina introdotta con il citato art. 1, comma 878, lettera b).

Sulla tematica si è espressa anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell'Umbria, con deliberazione n. 14/2021/PAR del 4 marzo 2021, evidenziando come: "la questione di diritto intertemporale, riguardante l'applicazione della modifica della disposizione di cui all'art. 255, comma 10 del Tuel, vada risolta con criterio analogo al disposto dell'art. 252, comma 4, dello stesso Tuel, che nel definire il discrimine temporale della gestione dell'organo straordinario di liquidazione, dispone che esso ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".

In considerazione di quanto sopra, si assicura che l'attuazione della normativa citata è uniforme per tutti i Comuni italiani per i quali ricorrono i medesimi presupposti temporali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(12 novembre 2021)

---

NASTRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è composto da vigili del fuoco permanenti e vigili del fuoco volontari;

i vigili del fuoco volontari, nel momento in cui hanno il decreto di nomina, hanno gli stessi obblighi e svolgono le medesime funzioni dei vigili permanenti;

con un vigile del fuoco ogni 1.600 abitanti circa, l'Italia è il Paese europeo con il rapporto più basso tra vigili del fuoco e abitanti, con conseguenze avverse sulla capacità e tempestività di intervento;

considerato che:

L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari è articolata in 18 coordinamenti regionali, 96 sezioni provinciali e oltre 300 delegazioni locali. Solo negli ultimi 15 anni, l'associazione ha donato, con vincolo di destinazione, oppure concesso in comodato, 49 autopompeserbatoio 34 autobotti, 5 autoscale, 30 automezzi polisoccorso, 62 mezzi fuoristrada, 26 carrelli rimorchio, 2 battelli pneumatici, un'autambulanza, oltre a centinaia di motopompe, generatori di corrente, *kit* idraulici per incidente stradale, cuscini di sollevamento, autoprotettori, per un valore complessivo pari a oltre 10.000.000 euro, agli oltre 300 distaccamenti volontari, con vincolo di dislocazione ed uso presso i distaccamenti a servizio di territori e comunità, cui sono da aggiungere gli ulteriori mezzi donati o concessi in uso da parte di enti del terzo settore afferenti o collegati all'associazione;

inoltre, sono prossimi alla concessione in comodato 8 autopompeserbatoio comprensive dei rispettivi caricamenti, destinate all'uso esclusivo dei distaccamenti volontari della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per un valore complessivo di 2.000.000 euro; questi mezzi sono stati acquistati con il contributo di tutti i Comuni della medesima provincia, della fondazione Cariplo e della fondazione comunitaria del VCO, al fine di garantire il vincolo di destinazione dei mezzi alla protezione e al soccorso delle comunità delle valli servite dai distaccamenti volontari cui sono destinati;

appare evidente come l'associazione nazionale svolga un importante ruolo di sostegno dei distaccamenti volontari locali, allo scopo di colmare il notevole *gap* tecnologico tra i mezzi deputati al servizio di soccorso in tali territori rispetto a quella parte della popolazione servita dai comandi e dai distaccamenti permanenti;

la stessa associazione nazionale ha segnalato una recente nota del capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, in cui si forniscono delle delucidazioni in merito ad alcune problematiche della componente volontaria del Corpo, rappresentate al Dipartimento da alcune organizzazioni locali. Nella nota di riscontro emergono alcune imprecisioni che potrebbero dare adito ad interpretazioni errate da parte dei comandi locali, soprattutto in merito all'utilizzo dell'ingente patrimonio donato per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo;

nella nota, il Dipartimento testualmente dichiara che "per quanto concerne le modalità di utilizzo di un mezzo donato da un'istituzione locale, ferma restando l'opportunità che il comandante provinciale assegni per competenza detto mezzo al distaccamento volontario assecondando la volontà del donatore, appare evidente che la dislocazione dei mezzi in dotazione al comando debba essere funzionale alla corretta copertura del soccorso sull'intero territorio provinciale, tenendo conto anche di eventuali indisponibilità o fuori servizio momentanei di analoghi mezzi in dotazione al comando";

valutato, inoltre, che:

le dichiarazioni contenute nella nota appaiono in netto contrasto con i vincoli di destinazione d'uso e con i contratti di comodato dei mezzi e delle attrezzature destinate ai distaccamenti volontari;

nel caso in cui si avallasse fattivamente la posizione assunta nella nota, si creerebbe un precedente pericoloso, tale da mettere a rischio non solo la continuità dei contratti di comodato d'uso relativi ai mezzi concessi dall'associazione nazionale al Corpo, ma anche la concretizzazione di future donazioni da parte di soggetti pubblici o privati dei territori di appartenenza dei singoli distaccamenti volontari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda, fatte le opportune verifiche, far chiarezza sui vincoli di destinazione e d'uso dei mezzi donati ai distaccamenti volontari, al fine di evitare che i comandi locali possano agire in contrasto con tali vincoli indicati negli atti di donazione modale, o nei contratti di comodato d'uso tra l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aventi ad oggetto i mezzi e gli strumenti destinati ai distaccamenti volontari.

(4-05384)

(5 maggio 2021)

RISPOSTA. - Come è noto, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in alcuni casi, riceve da parte di associazioni, privati od enti pubblici, mezzi e attrezzature di soccorso mediante donazioni e comodati d'uso. Il contributo offerto al riguardo dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'acquisizione di veicoli ed attrezzature in comodato o in donazione destinati ai distaccamenti volontari, contribuisce all'incremento numerico ed al miglioramento qualitativo delle dotazioni presenti presso i medesimi distaccamenti.

Occorre, peraltro, sottolineare che il criterio della distanza dalle altre sedi e del numero di interventi svolti porta, nell'ordinaria funzione di responsabilità territoriale del soccorso affidata ai comandanti, all'assegnazione di mezzi adeguati anche nelle sedi volontarie che non beneficiano di integrazioni locali.

Si evidenzia altresì che la disciplina che regola l'impiego del personale volontario, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, prevede espressamente che il personale volontario possa essere impiegato anche fuori dalla circoscrizione territoriale di competenza, su

disposizione del comandante (art. 18, comma 2, lett. *b*)) ed in taluni casi in provincia diversa da quella di appartenenza (art. 18, comma 1). Il personale volontario, iscritto presso un distaccamento volontario, può quindi essere chiamato ad operare in tutta la circoscrizione provinciale e, in taluni casi, anche fuori di essa, non essendo vincolata la sua operatività ai soli territori compresi nella circoscrizione del distaccamento stesso. Ciò risulta necessario in quanto il dispositivo di soccorso richiede, per essere pienamente efficiente, la migliore dislocazione possibile di tutte le risorse disponibili.

Con riferimento ai mezzi, tale criterio permette di raggiungere un'uniforme copertura del territorio di competenza del singolo comando, ed è finalizzato al pieno e inderogabile espletamento delle esigenze di soccorso, che costituisce la missione fondamentale di tutto il personale del Corpo nazionale, sia esso di ruolo che volontario. Di conseguenza, il vincolo di destinazione delle risorse è sostanzialmente rispettato e, in caso di scenari emergenziali di particolare criticità, il comandante provinciale può disporre anche dei mezzi donati per far fronte a esigenze di soccorso su qualsiasi parte del territorio di competenza, al fine di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente nei confronti della popolazione.

Occorre inoltre sottolineare che l'amministrazione sta dedicando particolare attenzione al potenziamento del parco mezzi di soccorso del Corpo nazionale, che conta oltre 17.000 unità. Facendo ricorso a fondi straordinari è stato avviato un piano pluriennale di rinnovo che consentirà l'implementazione dei mezzi e la sostituzione dei più obsoleti, allo scopo di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e così soddisfare le principali esigenze operative dell'intero territorio nazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'organizzazione del Corpo è di carattere nazionale e che, pertanto, al verificarsi di eventi non prevedibili legati a esigenze di soccorso urgente, o nel caso di indisponibilità o fuori servizio di altri mezzi, può rendersi necessaria, per un periodo limitato nel tempo, una ridislocazione delle risorse in ambito provinciale, al fine di garantire un efficace servizio di soccorso sul territorio di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(12 novembre 2021)

---

RUOTOLO, DE PETRIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Torre del Greco (Napoli), di circa 85.000 abitanti, ha rinnovato il Consiglio comunale nella tornata elettorale del giugno 2018;

le elezioni amministrative hanno destato enormi polemiche per fatti inerenti a presunta compravendita di voti effettuate da più soggetti che hanno partecipato direttamente e indirettamente alla competizione elettorale;

i presunti fatti di compravendita di voti sono stati documentati da vari servizi della testata giornalistica "fanpage", come quello "Elezioni amministrative, così si controllano in provincia di Napoli: 'Fotografa la scheda'", da cui si evinceva che fuori dai seggi venivano comprati voti per un candidato che oggi siede in Consiglio comunale;

per quanto risulta agli interroganti, a seguito delle indagini scaturite dall'inchiesta giornalistica di "fanpage" e dalla denuncia dei candidati delle altre coalizioni, come rivela un articolo de "Il Mattino" dal titolo "Voti 'comprati' a Torre del Greco, carabinieri testimoni contro poliziotto", un consigliere eletto è stato condotto a processo per rivelazione di segreto perché secondo l'accusa avrebbe rivelato, sempre all'interno delle maglie della compravendita dei voti, l'arrivo dei suoi colleghi poliziotti e, in seguito, è stato allontanato dal territorio cittadino per diversi mesi e sospeso dal ruolo elettivo nel Comune di Torre del Greco, divieto di dimora concluso a maggio 2020;

per quanto risulta, a seguito delle indagini aperte dalla Procura di Torre Annunziata un consigliere comunale, dimessosi a seguito del suo arresto, e un suo sostenitore, già assessore di Torre del Greco, sono condannati con sentenza definitiva per i reati inerenti al voto di scambio come documentato dal quotidiano "Metropolis" nell'articolo "Voto di scambio a Torre del Greco, l'ultima mazzata per i politici: rischio ritorno in carcere";

per quanto risulta, la Procura di Torre Annunziata, oltre che sui fatti appena descritti, starebbe lavorando anche su altri filoni che vedrebbero coinvolti ex politici locali (comunque legati all'attuale amministrazione), dipendenti comunali e imprenditori con l'accusa di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, come documentava lo scorso 26 giugno il giornale "la torre 1905" con l'articolo dal titolo "Due anni di Palomba tra scandali e gestione tragicomica",

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, affinché si faccia piena luce sui fatti esposti, e se non ritenga necessario attivare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ogni opportuno accertamento, promuovendo l'accesso presso il Comune di Torre del Greco, con la nomina una commissione d'indagine.

(4-03836)

(14 luglio 2020)

**RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Torre del Greco (Napoli), di circa 85.000 abitanti, ha rinnovato il Consiglio comunale nella tornata elettorale del giugno 2018;

le elezioni amministrative hanno destato polemiche per presunta compravendita di voti effettuata da più soggetti che avrebbero partecipato direttamente e indirettamente alla competizione elettorale;

i presunti fatti sono stati documentati da diversi servizi della testata giornalistica "Fanpage", come quello intitolato "Elezioni amministrative, così si controllano in provincia di Napoli. Fotografa la scheda" del 12 giugno 2018, in cui emerge come fuori dai seggi venivano comprati i voti per un candidato che oggi siede in Consiglio comunale e avvalorati da indagini da parte della Procura di Torre Annunziata;

episodi noti e già oggetto di un'interrogazione (4-03836) presentata il 14 luglio 2020, che ancora non ha ricevuto risposta;

si fa rilevare che, in data 2 aprile 2021, i Carabinieri hanno eseguito una nuova ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, nei confronti di 5 persone, tra le quali un ex assessore comunale e un consigliere comunale di Torre del Greco, tutte gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere mediante la sistematica compravendita di voti in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Torre del Greco del giugno 2018;

in particolare il consigliere comunale, eletto all'opposizione da poche settimane, risultava essere passato nella maggioranza che sostiene l'attuale sindaco Giovanni Palomba;

gli interroganti fanno notare che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata rappresenta il completamento di un'indagine che già nell'aprile 2019 aveva condotto all'arresto di diversi soggetti (4 sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 4 sottoposti agli arresti domiciliari) facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato consigliere comunale, poi risultato eletto, in relazione alla quale sono già intervenute alcune sentenze di condanna, due delle quali definitive;

le ulteriori indagini, come riferiscono fonti di stampa, avrebbero accertato l'esistenza e l'operatività di un'ulteriore e diversa organizzazione criminale finalizzata, in occasione delle ultime consultazioni elettorali amministrative di Torre del Greco, alla compravendita di voti in favore di un altro candidato, successivamente eletto, e della relativa lista civica da un numero indeterminato di elettori, in cambio di generi alimentari e dazioni di danaro ovvero di offerte e promesse di posti di lavoro nell'ambito dei progetti regionali denominati "Garanzia giovani" e "Fila";

a parere degli interroganti il quadro che emergerebbe, se confermato, oltre ad essere inquietante, lascerebbe trasparire una regia unica e ben definita volta a condizionare in maniera inequivocabile e criminale il voto delle elezioni amministrative del 2018 su più fronti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le iniziative di competenza per l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli elementi evidenziati che interessano il Comune di Torre del Greco e dell'estesa ingerenza della criminalità organizzata in quest'area.

(4-05236)

(7 aprile 2021)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Con gli atti di sindacato ispettivo 4-03836 e 4-05236, si fa riferimento al rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata nel Comune di Torre del Greco e, in particolare, si chiede di sapere se si intenda o meno attivare il potere di accesso di cui all'art. 143 del testo unico degli enti locali.

Per quanto riguarda lo scenario criminale di Torre del Greco, questo si connota per l'assenza di elementi di spicco della storica organizzazione del *clan* Falanga, per la maggior parte detenuti. Tuttavia, l'indebolimento

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

del *clan* ha lasciato spazio a piccoli gruppi locali che si sono suddivise le diverse piazze di spaccio. Nell'area sono presenti anche affiliati dei *clan* del confinante comune di Ercolano Ascione-Papale, i quali provvedono al rifornimento delle piazze di spaccio Torresi.

Tanto premesso, si rappresenta che il 2 aprile 2021 è stata data esecuzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, alla misura cautelare personale emessa il 26 marzo dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, sottoponendo così agli arresti domiciliari, tra gli altri, un consigliere del Comune. Queste misure sono state disposte nell'ambito di una più ampia e articolata indagine, con la quale si è accertato che, in occasione delle consultazioni amministrative del 2018, tutti gli indagati avrebbero fatto parte di un'associazione criminale finalizzata alla compravendita di voti.

La situazione del Comune di Torre del Greco è stata oggetto di approfondimento nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 9 aprile. In quella circostanza, nel prendere atto della richiesta avanzata dallo stesso sindaco di Torre del Greco, di inviare una commissione di accesso presso il proprio Comune, si è convenuto sull'esigenza che gli elementi informativi siano oggetto di approfondimento da parte delle forze di polizia, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure stabilite dal citato art. 143.

Il prefetto di Napoli ha, pertanto, avviato uno stringente e attento monitoraggio attraverso le forze dell'ordine e il raccordo con l'autorità giudiziaria, volto a verificare la sussistenza di eventuali forme di condizionamento dell'ente, con un costante richiamo di attenzione agli organi comunali competenti, sia quelli di indirizzo politico che quelli titolari della gestione amministrativa, in relazione a segnalazioni di condotte di devianza amministrativa ovvero di procedimenti connotati da profili di irregolarità, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza amministrativa.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

---

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, VALENTE.  
- *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli) vi è una forte presenza della criminalità organizzata: i *clan* operano non solo nelle tradizionali attività illecite legate al mercato della droga, del *racket* e dell'usura ma, come emerge dalle ultime inchieste, si evidenzia un interesse della ca-

morra nel sistema degli appalti pubblici e nell'inquinamento della politica, con il tentativo di condizionare l'esito in favore di imprese loro legate;

negli ultimi giorni, come riportano gli organi di stampa, a seguito delle indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata coordinate dai magistrati dell'antimafia, è stata messa a segno, il 23 marzo 2021, l'operazione "Domino bis", che ha portato all'arresto di 16 esponenti apicali del *clan* D'Alessandro giunto alla terza generazione; è emerso, grazie anche al racconto di collaboratori di giustizia, come la cosca avrebbe messo le mani sulla sanità stabiese, entrando all'interno dell'ospedale "San Leonardo" dalla porta principale grazie alla capacità di controllare appalti pubblici attraverso ditte proprie. In particolare, nel periodo di pandemia, si segnalano due settori strategici: il trasporto degli ammalati con il servizio ambulanze e le pulizie;

dalle indagini emergerebbero anche le pressioni dei *clan* nel settore dei lavori pubblici attraverso ditte edili collaterali e interessate al controllo dei subappalti come il *restyling* di piazza Principe Umberto oppure il caso del cantiere di palazzo Farnese dove il geometra di un'azienda che si era aggiudicata l'appalto in una conversazione con un esponente della cosca si giustifica dicendo: "non sapevo che c'eravate voi, ho partecipato perché pensavo fosse normale. Se volete rinuncio". A testimonianza della pervasività, della prevaricazione e della forza intimidatrice dei *clan* c'è da segnalare una serie di attentati incendiari, ultimo dei quali, avvenuto lo scorso 20 marzo 2021, contro un'azienda che commercializza prodotti dell'edilizia nella frazione Bomerano, piccolo centro dei monti Lattari, dove è stato dato alle fiamme un *camion*;

altro capitolo, come riportano molti organi d'informazione, riguarda l'interesse dei *clan* alla politica. Per quanto risulta agli interroganti, nel corso della campagna elettorale del 2018, che ha portato all'elezione del sindaco Gaetano Cimmino, sono state denunciate minacce da parte di un candidato, che, approdato al ballottaggio, sarebbe stato avvicinato da un personaggio che proponeva la disponibilità di un pacchetto di voti; altre volte ci fu l'interruzione di un paio di eventi elettorali in alcuni rioni popolari. Senza dimenticare i tentativi di inquinare il voto nei seggi come riportato in un articolo del 16 giugno 2018 pubblicato su "Il Mattino", intitolato "Castellammare, il clan nei seggi - pacchi alimentari e spesa farcita", dove viene documentata la distribuzione, da parte di un candidato al Consiglio comunale, di pacchi alimentari "farciti di volantini elettorali". C'è, inoltre, da segnalare che da un'intercettazione contenuta in un'inchiesta emergerebbe come un imprenditore definito "*border line*" si fosse attivato chiedendo voti per un candidato, incassando la risposta positiva dell'interlocutore che rassicura dicendo: "Saranno solo quelli della famiglia stretta, altrimenti vedono numeri troppo alti e si insospettiscono";

per quanto risulta, già l'ex sindaco, in carica da giugno 2016 a febbraio 2018, nel novembre 2017 nel corso di un'audizione presso la

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, illustrò ai commissari i tentativi di pressione sul Comune da parte della camorra e in particolare di un pregiudicato, che l'ex sindaco avrebbe anche fatto oggetto di una denuncia presso le forze dell'ordine;

si rammenta che gli interroganti, con atto di sindacato ispettivo 4-03600 pubblicato il 4 giugno 2020, avevano evidenziato al Ministro in indirizzo come dall'inchiesta "Olimpo", riguardante un presunto *business* dei permessi per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area ex Cirio di Castellammare di Stabia, era emerso un intreccio politico-affaristico, tale da alterare e condizionare la vita dell'amministrazione comunale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico degli enti locali;

considerato che:

lo stesso procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, nel corso di una recente intervista sul caso Castellammare di Stabia, ha utilizzato parole nette e chiare "La famiglia D'Alessandro è un clan che sopravvive da oltre mezzo secolo. È un meccanismo analogo a quello che si registra nella mafia e nella 'ndrangheta. Si crea una struttura stabile con un controllo militare delle attività illecite e una forza di penetrazione nell'economia e dell'imprenditoria (...) Quello che manca è uno scatto collettivo, una ribellione sociale contro la camorra che coinvolga tutti... registro troppa accondiscendenza e una sorta di indifferenza";

in attesa che gli organi inquirenti concludano le proprie attività investigative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le iniziative di competenza per l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli elementi evidenziati che interessano il comune di Castellammare di Stabia e dell'estesa ingerenza della criminalità organizzata in quest'area.

(4-05205)

(31 marzo 2021)

RISPOSTA. - Si fa riferimento al rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata nel Comune di Castellammare di Stabia e, in particolare, si chiede di sapere se si intenda o meno attivare il potere di accesso di cui all'art. 143 del testo unico degli enti locali.

Si rappresenta che il 25 marzo 2021 è stata depositata un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 16 esponenti di spicco del *clan D'Alessandro*, in cui sono state ipotizzate ingerenze della criminalità organizzata in appalti pubblici riferiti anche all'ospedale "San Leonardo". Tale quadro investigativo è stato oggetto di esame da parte del prefetto di Napoli che, dopo una prima immediata riunione di coordinamento interforze, ha approfondito la questione in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, svoltosi il 9 aprile, a cui ha partecipato anche il procuratore distrettuale della Repubblica.

In tale occasione è stato convenuto di monitorare con la massima attenzione il contesto di Castellammare di Stabia, anche attraverso l'attivazione di straordinari servizi di controllo del territorio nonché di approfondire ulteriormente il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata da parte delle forze di polizia per verificare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri di accesso di cui al richiamato articolo 143.

In merito ai più recenti sviluppi della vicenda, si informa che il 26 maggio il prefetto di Napoli, su delega del Ministero, ha nominato la commissione di indagine al fine di verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti con la criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione del Comune, prorogando successivamente di ulteriori 3 mesi il termine per l'espletamento degli accertamenti in corso.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SCALFAROTTO

(12 novembre 2021)

---